Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

A Superbeton spa
sicurezza.superbeton@legalmail.gruppogrigolin.it
PEC

Comune di Susegana (TV)
protocollo@pec.comune.susegana.tv.it

Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ecologia e ambiente – VIA - AIA
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Prot. n. *Cl.* *All.*

Risposta al foglio n. *del 04/10/2021*
Rif. ingresso n. *31347* *del 04/10/2021*

OGGETTO: **SUSEGANA (TV).**
Condono edilizio ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85
Ditta Superbeton S.p.A. -
Lavori: Rimessione in pristino a seguito di smantellamento di impianto tecnologico per il riciclaggio materiali inerti da scavi e demolizione su area demaniale paesaggisticamente non compatibile
Vincoli: Art. 142 c. 1 lett. c) "Fiume Piave"
Condono edilizio 2004/00085/C – rif. 21462 del 24/10/2018.
Rimessione in pristino conseguente al parere non favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Richiesta di ricalcolo dei termini

Con riferimento alla nota riportata in margine, preso atto delle motivazioni addotte per la richiesta di ricalcolo dei termini per la rimessione in pristino a seguito di parere non favorevole alla autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 42 della L. 47/85 Ns. prot. n. 12944 del 17/05/2013, esaminata la ampia corrispondenza pregressa sull'argomento, si osserva quanto segue.

Con nota Ns. prot. n. 21504 del 08/08/2019 questa Soprintendenza ha preso atto dell'articolazione delle operazioni da compiersi per lo smantellamento dell'opera abusiva, trasmesse da codesta ditta con nota del 12/07/2019 a cui risultava allegato specifico cronoprogramma, da completarsi entro 24 mesi e pertanto da concludersi entro il giorno 08/08/2021.

Sebbene del tutto ininfluenti ai fini della esecutività delle attività previste, in particolar modo di quelle che avrebbero dovuto eseguirsi prima dell'evento pandemico, con la presente si prende atto della richiesta di considerare gli effetti conseguenti alle successive disposizioni governative in materia di contenimento del contagio, tali che il termine ultimo risulta fissato entro il giorno 31/03/2022.

La nota riscontrata con la presente evidenzia altresì che codesta ditta ha avviato l'istanza SUAP c/o Comune interessato per la variante urbanistica di riorganizzazzione fisico-funzionale degli apparati produttivi, coerente con gli indirizzi già espressi con il masterplan e sarebbe in procinto di depositare istanza ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 per l'adeguamento del riciclo da sottoporre a V.I.A., entrambi procedimenti necessari per permettere il proseguimento dell'attività produttiva dell'impianto con una collocazione delle opere non ammesse a condono, riportata nel suddetto masterplan e già ritenuta, unitamente alla messa a dimora di alberi in grado di mitigarne l'impatto, in linea generale paesaggisticamente accettabile da questo ufficio..

Dall'esame della suddetta corrispondenza non risultano effettive cause di forza maggiore che abbiano ostacolato la esecutività dell'ordine di rimessione in pristino delle opere abusive, interferendo con il cronoprogramma approvato, ma esclusivamente obblighi che si sono tradotti in impedimenti di ordine amministrativo e procedurale, non riguardanti gli aspetti paesaggistici di competenza della Scrivente, che al momento non hanno permesso di avviare le procedure necessarie a verificare la compatibilità urbanistica ed ambientale della nuova collocazione proposta

per l'apparato in questione, ritenuto indispensabile a garantire la continuità produttiva dell'intero impianto.

Ciò premesso, si ritiene che la richiesta dilazione possa essere presa in considerazione esclusivamente se vincolata alla risoluzione, con qualsiasi esito, del relativo procedimento di V.I.A. ai sensi dell'art 23 c. 1 del D. Lgs. 152/2006. In tal senso, i richiedenti dovranno presentare con la massima urgenza relativa istanza all'ufficio delegato competente, prevedendo, laddove se ne ravvisi la possibilità, che il provvedimento di V.I.A. sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico in materia ambientale regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 - art. 24 del D.L. 77/2021. In tal caso, il provvedimento dovrà concludersi come previsto in un tempo massimo non prorogabile di 260 giorni. Allo scopo, si richiede la fattiva collaborazione di tutti gli uffici coinvolti al fine di contribuire, per quanto di competenza, al rispetto dei suddetti termini stabiliti a norma di legge. A seguito della conclusione del procedimento V.I.A. entro i termini suddetti, indipendentemente dall'esito, i lavori di smantellamento delle opere non compatibili dovranno essere immediatamente avviati, secondo il cronoprogramma approvato.

Considerata l'esigenza di dare senza ulteriori indugi tempi certi alla risoluzione del caso, la presentazione dell'istanza di V.I.A. dovrà avvenire entro e non oltre il 31/03/2022, data risultante dalla applicazione delle sospensioni e/o proroghe a seguito della emergenza pandemica a quella in precedenza stabilita del 08/08/2021.

In caso di mancato rispetto della scadenza prevista si provvederà ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Fabrizio Magani

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria Paesaggistica/
Funzionario Architetto Fernando Fiorino